



CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI TIPO CURRICULARE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

L'**Università LUM Giuseppe Degennaro**, con sede legale in Casamassima (BA), alla S.S. 100 Km 18, cap 70010, codice fiscale 93135780729, rappresentata nella presente Convenzione dal Prof. Francesco Manfredi, nato a Milano il 26/08/1970, giusta delega del 29/09/2020,

E

SOGGETTO OSPITANTE

L'**Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro**, con sede legale in Nuoro (NU), alla Via Amerigo Demurtas n. 1, cap 08100, Codice Fiscale e Partita IVA 01620480911, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona (CA) il 26/12/1973,

di seguito, se congiuntamente, "le Parti";

PREMESSO CHE

- i. l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- ii. la Legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- iii. al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le Università, come previsto all'art. 18, comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento sulla base di apposite convenzioni, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- iv. in materia di tirocini formativi curricolari, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. del 25 marzo 1998, n. 142;
- v. il D.M. 509/99 conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative, tra cui quelle volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al citato D.M. del 25 marzo 1998, n. 142;
- vi. la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle Pubbliche Amministrazioni;
- vii. le Parti intendono porre in essere e realizzare tirocini di tipo curriculare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Soggetti ed oggetto della Convenzione

1. Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti iscritti ai Master Universitari, d'ora in avanti denominati collettivamente "Tirocinante" per lo svolgimento di un *tirocinio curricolare*.
2. Il tirocinio attivato con la presente Convenzione ha natura di *tirocinio curricolare* con applicazione delle disposizioni di cui alla nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14/02/2007.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio curricolare, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto gli obiettivi formativi indicati nel Progetto Formativo Individuale di cui al successivo art. 3.
2. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro ed il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Art. 3 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività svolte dal tirocinante sono seguite e verificate dal tutor designato dal Soggetto Promotore e dal tutor aziendale incaricato dal Soggetto Ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni, previa comunicazione alle Parti interessate (tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).
2. Il tutor del Soggetto Promotore elabora, d'intesa con il tutor del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 4 - Progetto Formativo Individuale

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante predispongono un Progetto Formativo Individuale contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor aziendale e del tutor indicato dall'ente promotore;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del Soggetto Ospitante;
- d) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli obblighi del tirocinante di cui al successivo art. 8;
- f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 5 - Durata e sospensione del tirocinio

1. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali e non potrà comunque avere una durata superiore a sei mesi.
2. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
3. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.
4. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
5. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto Ospitante e al tutor del Soggetto Promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.
6. Al termine del tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal proprio tutor e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte ovvero una valutazione sull'esito del tirocinio di riferimento.

Art. 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni

1. Il Soggetto Promotore provvede ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni su lavoro presso l'INAIL (posizione n. 10263735-57), nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile (n. polizza: 400195927 - Generali Italia S.p.A.). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante ma rientranti nel progetto formativo.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Promotore, su segnalazione del Soggetto Ospitante, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a) far svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio curriculare;
- b) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del Soggetto Ospitante e dei processi produttivi;
- c) attestare i risultati del tirocinio;
- d) segnalare prontamente al Soggetto Promotore i sinistri che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma, 1 lett. a), del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) “Formazione generale e specifica dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

L’Università garantisce la formazione di tipo generale.

Si specifica che per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria l’onere della formazione specifica è già considerato assolto. Per gli interessanti non dipendenti di ASL Nuoro, si richiede la frequentazione di un corso per la formazione specifica.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

Art. 9 - Obblighi del tirocinante

Le Parti concordano che, durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 10 - Indennità di partecipazione

I tirocini attivati ai sensi della presente Convenzione non comportano l’attribuzione di alcuna indennità di partecipazione in favore del tirocinante.

Art. 11 - Oneri finanziari e rimborsi

La realizzazione dei tirocini attivati ai sensi della presente Convenzione non comporta a carico del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né richiesta alcuna da parte di qualsivoglia delle Parti di somme a qualsiasi titolo, neanche di rimborso spese.

Art. 12 - Ulteriori forma di collaborazione: agevolazioni economiche

1. La LUM riconoscerà ai dipendenti del Soggetto Ospitante e ai loro familiari (nel seguito, collettivamente “I beneficiari”) una riduzione del 10% in ordine ai costi di una eventuale iscrizione ai Master universitari frontali attivati dalla stessa Università, diretti sia alla formazione di profili professionali ad alta competenza nel settore sanitario e alla costituzione di uno specifico ruolo manageriale nell’ambito della sanità, che a completare il livello di preparazione universitaria attraverso l’assunzione di conoscenze specialistiche.

2. La LUM riconoscerà, altresì, un esonero totale per l’iscrizione ad un Master universitario ove, nell’ambito di un anno accademico, risultino iscritti ad un percorso formativo post laurea dell’Università LUM cinque (5) dei sopra indicati beneficiari. In tal caso, sarà cura del Soggetto Ospitante di indicare e comunicare, espressamente e preventivamente, alla LUM i nominativi di coloro che beneficeranno dell’esonero.

Articolo 13 - Utilizzo del logo

1. Il Soggetto Ospitante attribuisce al Soggetto Promotore il diritto di utilizzare il proprio logo sul materiale promozionale riferito all’offerta formativa postgraduate del Soggetto Promotore che sarà prodotto in formato cartaceo e digitale e la cui diffusione potrà avvenire sui vari canali di informazione che saranno attivati.

2. Il Soggetto Ospitante autorizza altresì il Soggetto Promotore a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la presente Convenzione.

3. L'utilizzo del logo della LUM da parte del Soggetto Ospitante è subordinato alla valutazione dell'uso richiesto e sarà concesso previa autorizzazione scritta da parte della LUM.

Art. 14 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di tre anni salvo disdetta da comunicarsi per posta elettronica certificata da una delle Parti con un preavviso di 60 giorni.

Art. 15 - Recesso

1. Ciascuna delle Parti può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio Progetto Formativo Individuale;
- b) qualora il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti del Progetto Formativo Individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

2. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

Art. 16 - Protezione dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, le Parti opereranno in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss. mm. e ii.. Per i trattamenti e/o la conoscenza dei dati personali da parte dei tirocinanti, o altri soggetti coinvolti, le responsabilità e gli adempimenti resteranno in capo ai singoli titolari, in base alle sedi dei singoli trattamenti.

Art. 17 - Foro competente

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Bari.

Art. 18 - Imposta di bollo e registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le relative spese sono a carico del soggetto promotore, che provvederà ad assolverle in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972.

2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

2. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Data,

Per il “Soggetto Promotore”
Per delega del Presidente del C.d.A.
Prof. Francesco Manfredi

Per il “Soggetto Ospitante”
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cannas
